

Valle d'Aosta

L.R. 2-7-2004 n. 11, Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, e della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.
Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 27 luglio 2004, n. 30

Art. 2

Espropriazione di beni appartenenti a particolari categorie.

1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici, nonché quelli sui quali siano esercitati usi civici o diritti collettivi possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione, da accertarsi d'intesa tra le amministrazioni interessate mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma o un qualsiasi altro atto di intesa comunque denominato.
2. La dichiarazione di pubblica utilità, connessa all'approvazione dell'intervento o del programma da realizzare, determina l'immediata cessazione del vincolo di indisponibilità, nonché degli usi civici o di qualsiasi altro diritto collettivo precedentemente esistente sui beni da espropriare.
3. I soggetti, pubblici o privati, ovvero le consorzierie tra gli stessi, che fruiscono a qualsiasi titolo delle utilità derivanti dall'uso civico o dall'esercizio di diritti collettivi comunque denominati, ovvero dall'uso esclusivo degli stessi diritti, trasferiscono sulle indennità di espropriazione le prerogative già esercitabili sui beni espropriati.

www.demaniocivico.it